

Un brutto malanno per tutta la Chiesa erano i monaci, che sotto il pretesto d'aver pronunziato i voti religiosi solo per paura o ancora ragazzi, senza ben sapere quel che si facevano, con permesso orrettizio della Penitenzieria gettavano l'abito della religione e s'introducevano nei posti di cura d'anime. L'Italia era piena di tal gente, che fornì all'eresia i più abili predicatori.¹ Il concilio aveva opposto una diga a questo nefasto movimento rendendo difficile l'uscita dagli Ordini e dichiarando per l'avvenire invalidi tutti i voti religiosi fatti avanti il 16° anno d'età. Il papa andò più avanti su questa via esigendo anzi per parecchi Ordini l'età di 19 anni come condizione per la professione religiosa.² Già Paolo IV e Pio IV avevano emanato disposizioni contro i monaci, che vivevano fuori dei conventi ed al suo successore non rimaneva che d'applicarle, ciò che Pio V cominciò fin dai primi mesi del suo governo.³ Egli eliminò inoltre un abuso, che aveva in vario modo offerto occasione all'apostasia dalla vita religiosa. Bene spesso dei monaci, sotto il pretesto di arrivare a più alta perfezione, passavano in un altro Ordine, vi ottenevano facilmente la licenza di vivere fuori del convento e davansi poi ad una vita errante o gettavano anche l'abito religioso. Il concilio di Trento s'era già opposto a questo disordine, ma parecchi superiori d'Ordini, sulla base di pretesi privilegi, accoglievano tuttavia simili monaci usciti dai loro conventi. Pio V pose fine alla cosa dichiarando invalidi tutti quei privilegi.⁴

Per i monasteri femminili i deliberati di Trento oltre alla libertà dell'ingresso nell'Ordine avevano fortemente insistito in specie sulla clausura, in virtù della quale nessuna monaca, emessi i voti, poteva lasciare il monastero e nessun estraneo entrarvi senza licenza vescovile. Pio V inasprì la legge sotto l'uno e l'altro rispetto, dichiarando che la clausura doveva stabilirsi anche se non fosse prevista nelle regole o non osservata da tempo immemorabile.⁵ Furono ancora Borromeo e Ormaneto quelli, che avevano domandato questa bolla.⁶ Un altro editto⁷ dichiarò che cadevano

¹ Cfr. sotto, p. 205 s.

² Sess. 25, de reg. et mon. c. 15 e 19.

³ *Bull. Rom.* VII, 692, § 5 (per i Conventuali), 825, § 23 (pei Serviti; i giovani sotto i 15 anni vanno rinviati dai conventi alle loro case)

⁴ * *Avvisi di Roma* del 23 marzo e 8 dicembre 1566, *Urb. 1040*, p. 197b, 337b, Biblioteca Vaticana.

⁵ Bolla del 14 ottobre 1569, *Bull. Rom.* VII, 783 ss., pubblicata il 2 dicembre 1569. * *Avviso di Roma* del 3 dicembre 1569, *Urb. 1041*, 193b, Biblioteca Vaticana.

⁶ Bolla del 29 maggio 1566, *Bull. Rom.* VII, 447. Cfr. * *Avviso di Roma* del 25 maggio 1566, *Urb. 1040*, p. 231b, Biblioteca Vaticana.

⁷ BASCAPÉ I. 2, s. 1. p. 26.

⁸ Del 24 gennaio 1570, *Bull. Rom.* VII, 808; cfr. 450. Circa una nuova bolla sulla clausura riferisce * B. Pia ai 29 di aprile del 1570, Archivio Gonzaga in Mantova.